

Ordinanza
sulla protezione dei beni culturali in caso
di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza
(OPBC)

del 29 ottobre 2014 (Stato 1° gennaio 2015)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoverso 5, 9 capoverso 2, 15 capoverso 4 e 21 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 2014¹ sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza (LPBC),

ordina:

Art. 1 Categorie dei beni culturali e criteri di classificazione

¹ I beni culturali sono classificati secondo le categorie seguenti:

- a. beni culturali d'importanza nazionale (oggetti A);
- b. beni culturali d'importanza regionale (oggetti B);
- c. beni culturali d'importanza locale (oggetti C).

² Per la classificazione si tiene conto dei criteri seguenti:

- a. importanza architettonica e artistica;
- b. importanza scientifica e dal profilo della scienza dell'arte;
- c. importanza ideale e materiale;
- d. importanza storica;
- e. importanza tecnica;
- f. per le costruzioni, in aggiunta alle lettere a–e: importanza dell'oggetto nel contesto locale o paesaggistico e qualità dell'edificio tenuto conto dell'ambiente circostante;
- g. per le collezioni, in aggiunta alle lettere a–e:
 1. valore contestuale,
 2. importanza culturale e grado di notorietà,
 3. stato degli oggetti e modalità d'immagazzinamento.

Art. 2 Inventario PBC, oggetti C e geoportale della Confederazione

¹ L'Inventario della protezione dei beni culturali con gli oggetti A e B (Inventario PBC) è allestito dall'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) in collaborazione con i Cantoni e con la Commissione federale dei beni culturali. Esso viene aggiornato periodicamente.

² I Cantoni disciplinano la designazione degli oggetti C.

³ L'UFPP fornisce i dati relativi agli oggetti A all'Ufficio federale di topografia. Quest'ultimo rappresenta i dati nel geoportale della Confederazione.

Art. 3 Informazione

L'UFPP e i Cantoni provvedono affinché le autorità, le istituzioni e le organizzazioni specializzate, nonché la popolazione siano informati sullo scopo e l'utilità delle misure di protezione dei beni culturali.

Art. 4 Istruzione e personale

¹ L'istruzione dei quadri della protezione civile responsabili della protezione dei beni culturali e degli specialisti in protezione dei beni culturali della protezione civile comprende in particolare i seguenti temi:

- a. l'inventariazione;
- b. l'allestimento di documentazioni brevi;
- c. la pianificazione d'evacuazione;
- d. la pianificazione d'intervento in collaborazione con i pompieri;
- e. l'intervento in caso di catastrofi.

² L'istruzione del personale delle istituzioni culturali verte in particolare su:

- a. la pianificazione di misure di protezione;
- b. il sostegno e sulla consulenza delle organizzazioni partner della protezione della popolazione in caso di catastrofe.

³ L'UFPP mette a disposizione dei Cantoni i documenti d'istruzione necessari.

Art. 5 Documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza

¹ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce le esigenze poste alle documentazioni di sicurezza e disciplina i dettagli per la realizzazione, la manipolazione, il trattamento e la custodia delle riproduzioni fotografiche di sicurezza.

² L'UFPP gestisce un archivio centrale dei microfilm per la conservazione delle riproduzioni fotografiche di sicurezza.

³ Esso acquista una copia positiva di ogni riproduzione fotografica di sicurezza realizzata dai Cantoni e la conserva.

Art. 6 Sussidi federali per documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza

¹ I sussidi federali per l'allestimento di documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza possono essere concessi a condizione che:

- a. si tratti di beni culturali iscritti nell'Inventario PBC;
- b. l'importo computabile, detratti i vantaggi finanziari di cui all'articolo 15 capoverso 2 LPBC, ammonti ad almeno 10 000 franchi, tenuto conto che una domanda di sussidio può contemplare più oggetti dello stesso tipo;
- c. siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 1;
- d. nel caso di beni culturali mobili sia garantita la permanenza in Svizzera;
- e. non vengano versati altri sussidi federali; e
- f. non sussistano altri motivi d'esclusione.

² Il DDPS stabilisce, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, l'ammontare dei sussidi federali per documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza, disciplina i dettagli concernenti la concessione, il rifiuto e la riduzione dei sussidi e determina le modalità di versamento.

³ Le domande di sussidio e le liquidazioni finali devono essere inoltrate all'UFPP. Quest'ultimo decide in merito alle domande e al versamento dei sussidi.

Art. 7 Contrassegno

¹ Il DDPS stabilisce i dettagli in relazione alle direttive tecniche per la realizzazione e l'apposizione dei contrassegni.

² Esso può fornire i contrassegni ai Cantoni già in tempo di pace.

Art. 8 Deposito protetto

L'UFPP applica, in stretta collaborazione con gli organi federali interessati, i trattati internazionali di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPBC.

Art. 9 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Allegato
(art. 9)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L'ordinanza del 17 ottobre 1984² sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato è abrogata.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...³

² [RU **1984** 1250, **1994** 2678, **1995** 207 art. 27, **2006** 4705 n. II 42, **2011** 5227 n. I 4.6]

³ Le mod. possono essere consultate alla RU **2014** 3555.